

PUNTO DELLA SITUAZIONE SU:

- La revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari
- Le norme transitorie che incidono sul trattamento stipendiale
- Aspetti di carattere fiscale

a cura di Alessandro PERFETTO

Gruppo di lavoro PERSONALE

22 feb 12



La revisione del
trattamento
economico dei
professori e dei
ricercatori
universitari

L. 30.12.2010 n. 240

Art. 8

Delega al Governo nel rispetto delle seguenti norme regolatrici

Docenti in servizio

- Progressione triennale
- Invarianza della progressione
- Decorrenza dallo scatto successivo a quello in corso alla data entrata in vigore della legge
- Possibilità di optare per il nuovo regime

Docenti nuovi

- Rimodulazione della progressione economica
- Abolizione del periodo di straordinariato
- Eliminazione della ricostruzione di carriera

E' abrogato il co. 3 dell'art. 3-ter del D.L. 10.11.2008 conv. in L. 9.1.2009 n. 1

D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 (g.u. 11.2.2012)

Prime osservazioni di massima

- In ogni ciclo di sei anni il nuovo sistema garantisce l'invarianza complessiva della progressione
- Per i professori che saranno assunti secondo le procedure di cui alla legge 240 il valore economico corrispondente alla «vecchia» ricostruzione di carriera è di fatto ricompreso nella nuova progressione

Relazione triennale

art. 6 co. 14

- Sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali
- Unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

Scatto stipendiale

Art. 6
co. 14

- valutazione sulla base di regolamenti di ateneo
- in caso di valutazione negativa la domanda può essere ripresentata non prima che sia trascorso un anno accademico
- la mancata attribuzione dello scatto va ad alimentare il fondo per la premialità

Fondo per la premialità

Art. 9

- ➡ Recupera una disposizione della Legge “Moratti” (art.1.co.16)
Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti...
- ➡ Il fondo può essere integrato:
 - ✓ da risorse ministeriali su base premiale
 - ✓ da proventi delle attività conto terzi
 - ✓ da finanziamenti pubblici o privati
 - ✓ da risorse per mancata attribuzione degli scatti triennali
- ➡ Appositi regolamenti di ateneo per la previsione di compensi aggiuntivi a docenti e pta che contribuiscono all’acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti privati

Art 5 comma 3 lett. g.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene [...] ai seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività [...]

► Art. 22 prevede il finanziamento mediante riduzione della spesa per gli assegni di ricerca

► Decreto FFO 2011 finanzia l'intervento (11 MEuro)

Retribuzione aggiuntiva per i ricercatori

Art. 6 co. 4

Ciascuna universita',

- ✓ nei limiti delle disponibilita' di bilancio e
- ✓ sulla base di criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,

determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.



Le norme transitorie che incidono sul trattamento stipendiale

D.L. 31.5.2010 n. 78

convertito in

L. 30.7.2010 n. 122

Decreto legge 78/2010

art. 9 co. 21

**per il personale non contrattualizzato di cui
all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165:**

- ➡ **I meccanismi di adeguamento retributivo** così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
- ➡ gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione **delle classi e degli scatti di stipendio** previsti dai rispettivi ordinamenti.
- ➡ le **progressioni di carriera comunque denominate** eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Quali sono le «progressioni di carriera comunque denominate»?

In data 9 giugno 2011 il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti e in data 15 settembre 2011 il Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Giuseppe Pizza rispondendo a specifiche interrogazioni parlamentari hanno escluso l'applicabilità del blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici (articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010) ai passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari. In data 1 dicembre 2011 il sottosegretario Rossi Doria ha confermato l'esclusione di conferme e ricostruzioni di carriera.

Sempre nella seduta del 15 settembre l'on. Pizza ha sostenuto che l'aumento della retribuzione dei ricercatori dopo il primo anno di servizio (L. 43/2005), configurandosi come vera e propria progressione economica, è assoggettabile al blocco.

Soluzione per i ricercatori non confermati

ART. 16 D.M. su accreditamento approvato dal CDM del 20/1 u.s., di prossima pubblicazione in G.U.

(Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati)

- 1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
- 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

possibile proroga del blocco

decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 conv. in L. 15.7.2011 n. 111

art. 16 co. 1

«...con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

a)

b) la **proroga fino al 31 dicembre 2014** delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime»

Combinato disposto

L'incrocio fra le due leggi comporta come conseguenza che:

- Il passaggio al sistema triennale degli scatti avverrà in tempi diversi per ogni docente a partire dal gennaio 2014; salvo ulteriore proroga del blocco

- La prima richiesta di attribuzione dello scatto (insieme alla relazione triennale) sarà consegnata non prima del gennaio 2017

Incentivi «una tantum» durante il regime di blocco

Art. 29
co. 19

- risorse ad hoc per il triennio 2011- 2013

fermo restando quanto disposto dall'art. 9 co. 21 del D.L. 31.5.2010 n. 78
conv. in L. 30.7.2010 n. 122

Risorse

2011

- 18 milioni di euro

2012

- 50 milioni di euro

2013

- 50 milioni di euro

Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

Decreto interministeriale 314/2011

Soggetti ammissibili all'intervento

- Professori e ricercatori che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti

Ripartizione delle risorse fra le Università

- In maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento

Distribuzione delle risorse nell'Università

- In misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia (possibile deroga per max 1/3 delle risorse)

Criteri di attribuzione delle risorse

Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico (max 50% dei soggetti ammissibili)

I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati sono disciplinati dalle Università con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri

- previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia;
- ammissione al procedimento dei soggetti aventi diritto ai sensi del comma 2 che hanno presentato domanda;
- presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'articolo 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010, ovvero nelle more dell'attuazione del predetto comma, delle norme previgenti in materia;
- assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'ateneo di appartenenza;
- accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
- verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.



Aspetti di carattere fiscale

D.L. 78/2010 art. 9 c. 2

- dal 1 gennaio 2011 al 31/12/2013 i trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti sono ridotti:
 - del 5% la parte eccedente i 90.000 euro lordi, fino a 150.000 euro lordi;
 - del 10% la parte eccedente i 150.000 euro lordi;
 - la riduzione non opera ai fini previdenziali.
- I limiti di 90.000 e di 150.000 euro vanno considerati con il criterio di competenza (circ. RGS n. 12 del 15 aprile 2012).
- Sono esclusi dalla riduzione:
 - I compensi derivanti dall'esecuzione di prestazioni c/terzi (ex art. 66 DPR 382/1980);
 - I compensi derivanti dall'esercizio della libera professione del personale in convenzione con l'azienda ospedaliera.

Contributo di solidarietà (art. 2 c. 1 e 2 D.L. 138/2011) (1)

- dal 01/01/2011 al 31/12/2013 è istituito un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000,00 euro, sulla parte eccedente tale importo;
- si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9 c.2 del D.L. 78/2010;
- per i redditi da lavoro dipendente e assimilato viene determinato al termine delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un'unica soluzione nel mese in cui il conguaglio è effettuato (da noi a febbraio);
- è deducibile dal reddito complessivo;

Contributo di solidarietà (art. 2 c. 1 e 2 D.L. 138/2011)

(2)

Esempio:

- dipendente pubblico con reddito complessivo derivante dalla propria attività pari a € 330.000,00, costituito da:
 - retribuzione da lavoro dipendente: € 280.000,00;
 - retribuzione da attività c/terzi: € 50.000,00;
- Il prelievo sarà:
 - € 16.000,00 da art. 9 c. 2 D.L. 78/2010 (5% su 60.000,00 e 10% su 130.000,00);
 - € 900,00 per contributo di solidarietà (3% su 30.000,00);
- Se il dipendente non avesse avuto prestazioni c/terzi, ma solo redditi di lavoro dipendente (superiori ad € 300.000,00), non avrebbe subito l'applicazione del contributo di solidarietà (perché aveva già subito il prelievo del 5% e del 10%).

Addizionali regionali (art. 28 c. 1 e 2 D.L. 201/2011)

- aumento dallo 0,9% all'1,23% dell'addizionale IRPEF di base (cioè quella determinata dallo Stato);
- a tale aliquota si sommano gli incrementi deliberati dalle singole Regioni (max 0,5% per il 2011);
- l'incremento è retroattivo, cioè si applica a partire dal 01/01/2011;
- Il prelievo dell'addizionale regionale relativa al 2011 sarà effettuato in 9 rate mensili da marzo a novembre 2012.